

Statuto della

"ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCI E TITOLARI

DI AMBULATORI ODONTOIATRICI E POLISPECIALISTICI"

in sigla "ANTAMOP"

Art. 1 DEFINIZIONE E NOME, CARATTERISTICHE

1. È costituita l'Associazione Nazionale Soci e Titolari di Ambulatori Odontoiatrici e Polispecialistici, convenzionati o meno con il SSN, in sigla ANTAMOP.

2. L'Associazione è Sindacato Nazionale di Categoria, è apolitica e non persegue fini di lucro.

3. L'associazione ha sede in Roma. L'indirizzo della sede è fissato con decisione del Comitato Esecutivo, e la sua variazione non costituisce modifica del presente Statuto.

4. L'associazione può avere propri Organi territoriali dotati di autonomia organizzativa nell'ambito del rispetto dei principi del presente Statuto e del Regolamento.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 FINI E ATTIVITA'

1. ANTAMOP si propone di tutelare gli interessi morali, materiali e sindacali della categoria - rappresentata dalla nutrita comunità nazionale dei titolari, dei soci e amministratori di studi e ambulatori odontoiatrici e medici polispecialistici - che non appartengono a catene di cliniche, come più in generale a gruppi economici e finanziari di dimensione rilevante e di qualunque genere - in tutti i settori di attività dell'As-

sociazione e degli Associati.

2. L'associazione assume la rappresentanza della categoria, a tutti gli effetti, presso le Autorità, Uffici, Organismi provinciali, regionali, nazionali ed internazionali, nei confronti dei quali la categoria può avere rapporti o interessi.

3. Partecipa alla trattativa ed alla stipula degli accordi che interessano la categoria.

4. ANTAMOP combatte in ogni sede ogni illecito commesso nell'esercizio della professione medica, sanitaria e odontoiatrica.

5. A tali fini l'Associazione:

a) Assume in ogni ambito giurisdizionale le debite azioni a tutela della categoria, eleggendo ad acta il domicilio speciale. A tal fine, ANTAMOP è legittimata attivamente e passivamente ad agire e resistere in giudizio. In particolare sta in giudizio, costituendosi anche in parte civile nella Persona del Presidente, nei procedimenti per reati che ledono gli interessi della categoria.

b) Può agire in giudizio per la tutela degli iscritti nei casi di concorrenza sleale subita dai singoli o della categoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 2061 del codice civile.

c) Promuove l'aggiornamento culturale e la formazione professionale della categoria.

d) Promuove il miglioramento della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compresa la radiodiagnostica comple-

mentare e la radioprotezione.

e) Promuove il miglioramento della qualità dell'assistenza medica e odontoiatrica a tutti i livelli con il contributo dei professionisti interessati alle attività stesse.

f) Promuove la formazione e l'aggiornamento professionale del personale ausiliario dipendente.

g) Diffonde e valorizza nella società la prevenzione, curando particolarmente l'informazione ad ogni livello e con i mezzi più adeguati.

h) Promuove la collaborazione professionale, scientifica e culturale con Enti pubblici e privati, Istituti e Associazioni.

i) Favorisce tra i propri iscritti l'utilizzo di forme di comunicazione e pubblicità sanitaria che non siano ingannevoli e che non presentino messaggi unicamente basati sul prezzo delle prestazioni, su un utilizzo esasperato della scontistica; come anche su una comunicazione semplificatoria e sloganistica delle terapie mediche e odontoiatriche, nel rispetto delle Leggi e Regolamenti dello Stato Italiano.

j) Si pone come obiettivo primario quello di dialogare in modo costruttivo con le Associazioni mediche e odontoiatriche e con gli Ordini Provinciali, se del caso anche con atteggiamento di franco e diretto confronto e in posizione di piena e assoluta parità, convinta che la tutela e l'interesse del Paziente si ottiene anche per il tramite di un sano e corretto contesto

concorrenziale.

k) Collabora con la Funzione Legislativa e Regolamentare portando la propria visione del mercato e il proprio contributo in tutti i casi in cui siano in discussione e in emanazione normative o regolamenti che impattano sul Suo ambito di attività e dei propri iscritti, avuto riguardo primariamente all'interesse pubblico in senso assoluto e in particolare alla tutela della Salute e dei Pazienti da ogni forma di degenerazione, da chiunque perpetuata.

l) Realizza attività sindacale e culturale anche a mezzo di organi ufficiali di stampa, di informazione e comunicazione.

Art. 3 SOCI

1. Possono iscriversi ad ANTAMOP in qualità di soci tutti coloro che, siano medici, odontoiatri, odontotecnici come altre persone fisiche, sono soci e/o amministratori di società di persone o di capitale, o soci di Società tra professionisti, che svolgono attività medica, sanitaria o odontoiatrica. Possono essere validamente ammessi anche medici ed odontoiatri titolari di studi e ambulatori ovvero che, non essendo soci e amministratori o titolari dei citati ambulatori, studi e STP ma semplici collaboratori degli stessi, ne manifestano la volontà e si sentono maggiormente tutelati dalla Associazione rispetto ad altre Associazioni o gruppi di interesse.

ART. 4 DOVERI E DIRITTI DEL SOCIO

1. Ogni socio è tenuto a conoscere e rispettare lo Statuto, il

Regolamento ed il Codice Etico, ove approvato, e a pagare la quota associativa annuale.

2. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di fruire dei vantaggi inerenti ai fini e alle attività dell'Associazione, nei modi e nelle forme di cui all'art. 2 del presente Statuto.

3. Ogni socio ha diritto di recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta avente data certa alla Presidenza dell'Associazione. Il recesso è efficace al 31 dicembre dell'anno in corso al momento della comunicazione, se fatta almeno tre mesi prima, ed in caso contrario al 31 dicembre dell'anno successivo, non dà diritto alla restituzione della quota, e non libera il socio recedente dall'obbligo di versare la quota associativa annuale relativa all'anno in cui il recesso diviene efficace.

4. La quota associativa, come pure la qualifica di socio è intransmissibile.

ART. 5 STRUTTURA DELL'ASSOCIAZIONE

1. ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale dei soci può essere ordinaria e straordinaria. Quella ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo entro il 31 maggio di ogni anno;

b) nomina e revoca il Presidente Nazionale, il Vicepresidente/Segretario e il Tesoriere;

c) determina l'ammontare della quota associativa annuale, nonché le modalità di versamento, in relazione a quanto previsto nel Regolamento;

d) delibera l'esclusione di soci inadempienti, solo per gravi motivi, secondo quanto previsto nel Regolamento;

e) discute e delibera su argomenti posti all'ordine del giorno.

f) approva, modifica e abroga il Regolamento e l'eventuale Codice Etico;

g) stabilisce le linee politiche dell'attività dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per approvare il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo e comunque ogni quattro anni per eleggere il Presidente, il Vicepresidente/Segretario e il Tesoriere.

L'assemblea straordinaria dei soci delibera:

a) Sulle modificazioni dello statuto.

b) Sullo scioglimento dell'Associazione e contestuale nomina dei liquidatori.

Le assemblee ordinarie e straordinarie possono anche essere abbinate.

Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative ha diritto a partecipare alle assemblee e ad esprimere un voto.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante avviso inviato a tutti i soci - al domicilio da essi indicato al momento dell'iscrizione o successivamente comunicato - mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnata a mano, o mediante messaggio di posta elettronica certificata, o con qualunque altro strumento che dia prova dell'avvenuto ricevimento, da spedire 60 (sessanta) giorni prima - e in caso di urgenza, 15 (quindici) giorni prima - di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione (anche fuori dalla sede, purché nel territorio nazionale), e dell'elenco delle materie da trattare e l'eventuale relativa documentazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, ovvero, in sua assenza, da persona designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.

Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio, mediante delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di oltre 5 (cinque) deleghe.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea devono essere fissati il luogo, il giorno e l'ora per la seconda convocazione, che non può comunque tenersi nello stesso giorno della prima.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, se sono presenti almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria validamente costituita poi delibera a maggioranza dei soci presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Comitato Esecutivo non hanno diritto di voto.

L'Assemblea Straordinaria delibera:

- con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) dei soci per lo scioglimento dell'Associazione;

- con il voto favorevole della metà più uno dei soci per le altre modifiche statutarie.

L'Assemblea deve essere altresì convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità o quando ne facciano richiesta motivata almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

2. PRESIDENTE NAZIONALE

Il Presidente Nazionale ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Associazione. Il suo mandato ha la durata di quattro anni. Non può essere rieletto più di due volte consecutive. Fa parte di diritto del Comitato Esecutivo. Accetta le domande di iscrizione di nuovi soci aventi i requisiti di cui all'articolo 3, previo esame del Comitato Esecutivo, secondo quanto stabilito nel Regolamento, e formalizza la cessazione dei soci che abbiano perso i predetti requisiti.

Propone l'esclusione (da sottoporre alla delibera dell'Assemblea) dei soci che non abbiano versato la quota associativa annuale, ovvero per gravi o reiterate violazioni delle norme

dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico.

3. COMITATO ESECUTIVO

Il Comitato esecutivo è formato dal Presidente, Vicepresidente/Segretario e Tesoriere. Il Comitato ha i seguenti compiti:

a) Attua o comunque coordina e collabora alla realizzazione delle attività dell'Associazione, secondo quanto indicato nel presente Statuto e nel Regolamento.

b) Verifica il rendiconto economico e finanziario e il bilancio preventivo redatti dal Tesoriere.

c) Sviluppa analisi, sintesi e proposte sui problemi e le opportunità della categoria e coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni e nella realizzazione delle linee politiche definite dall'Assemblea.

Il Vicepresidente/Segretario cura la tenuta:

- del Libro dei Soci, ove vengono annotate le adesioni e le cessazioni dei soci;

- del Libro delle Deliberazioni delle Assemblee, ove vengono trascritti i verbali di Assemblea che non sono stati redatti da notaio;

- dal Libro delle decisioni del Comitato Esecutivo.

Anche il mandato del Vicepresidente/Segretario e Tesoriere ha la durata di quattro anni.

ART. 6 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni di proprietà della stessa destinati al funzionamento degli Organi

Sociali, dai contributi ricevuti per le attività associative legalmente svolte, dalle quote versate dai soci, da lasciti, donazioni, da eventuali contributi straordinari, da offerte e contributi volontari. Nessun diritto può essere vantato sul patrimonio sociale dai singoli iscritti.

2. E' vietata, sotto qualsiasi forma, anche indiretta, la distribuzione di utili o di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvi i casi imposti dalle Legge.

ART. 7 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea Straordinaria dei soci nomina un collegio di liquidatori composto da un minimo di tre elementi che provvederà alla liquidazione del patrimonio associativo e alla devoluzione dello stesso ad altra associazione con finalità analoghe a quelle dell'ANTAMOP o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

ART. 8 INTERPRETAZIONE E ENTRATA IN VIGORE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile in quanto compatibili.